

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4507 del 14/08/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "CRISTELLA PETROLI S.R.L." - Comune di Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4694 del 14/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 8679/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta "**CRISTELLA PETROLI S.R.L.**" - Comune di **Reggio Emilia**

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**EGI-2GO S.R.L.**" avente sede legale in Comune di Roma – Viale Alexandre Gustave Eiffelle n.13 e stabilimento in Comune di Reggio Emilia – Via Martiri di Piazza Tien An Men n.5 inerente l'attività di distribuzione carburanti, acquisita da Arpae ai PG/19716 del 07/02/2022, e successiva integrazione acquisita da Arpae al PG/145072 del 25/08/2023;

Vista la comunicazione presentata dalla Ditta "**EGI-2GO S.R.L.**" di cessazione gestione dell'attività di distribuzione carburanti svolta nel sito di Via Martiri di Piazza Tien An Men n.5 in Comune di Reggio Emilia, acquisita da Arpae ai PG/38235 del 27/02/2024;

Vista la nota acquisita da Arpae al PG/75293 del 23/04/2024, presentata dalla Ditta "**CRISTELLA PETROLI S.R.L.**", avente sede legale in Comune di Cortemaggiore – Via Carlo Tassi n.10 – Provincia di Piacenza, in qualità di nuovo gestore dell'attività di distribuzione carburanti svolta nel sito in Comune di **Reggio Emilia - Via Martiri di Piazza Tien An Men n.5** per effetto dell'avvenuta compravendita di ramo di azienda registrata con atto notarile rep.n 3414, racc.n 2603 del 20/12/2023 redatto dal Notaio Dott. Giovanni Colombani, con la quale la Ditta ha presentato domanda di volturazione dell'istanza di AUA chiedendo l'intestazione in capo a sé dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la sopra citata domanda di AUA è inerente all'acquisizione del titolo abilitativo ambientale per un unico punto di scarico S1, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di distribuzione carburanti;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che nel sito si trova l'attività di distribuzione carburanti con annesso locale gestore dal quale si originano acque reflue domestiche, recapitanti alla pubblica fognatura attraverso un punto di scarico indipendente, il cui scarico risulta sempre ammesso, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando pertanto di autorizzazione espressa;

Visto il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., acquisito da Arpae al PG/127817 del 11/07/2024 relativamente al suddetto scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato P.G. 175246 del 27/06/2024;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "AUA ed autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

- 1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto di distribuzione carburanti della Ditta "**CRISTELLA PETROLI S.R.L.**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia** – **Via Martiri di Piazza Tien An Men n.5**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001)

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico S1 in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Nel sito si svolge attività di distribuzione carburanti, con annesso locale gestore con servizi igienici e servizio ristorazione.

E' presente un impianto di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento costituito da:

- caditoie continue per il convogliamento delle acque all'impianto di depurazione
- separatore acque di prima e seconda pioggia
- vasca di accumulo (sedimentatore)
- separatore oli (disoleatore).

A valle dell'impianto di trattamento è presente un pozzetto d'ispezione, a valle idraulica del quale confluiscono le acque di seconda pioggia (previo passaggio in apposito pozzetto di ispezione) e le acque meteoriche dalla copertura della pensilina, che non essendo soggette alla disciplina della DGR 286/2005, non sono oggetto di richiesta di titolo abilitativo espresso, e non sono pertanto ricomprese nella presente Autorizzazione.

Le acque di prima pioggia trattate, le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche dalla copertura confluiscono in pubblica fognatura mediante punto di scarico S1.

Dal locale gestore si originano acque reflue domestiche recapitate alla pubblica fognatura attraverso un punto scarico indipendente, previo passaggio in fossa imhoff per la rimozione dei grassi e poi in pozzetto di controllo. Tali acque risultano sempre ammesse, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando pertanto di autorizzazione espressa.

La planimetria di riferimento è la Tavola 1, acquisita agli Atti con la domanda di AUA.

Prescrizioni:

1. Lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia deve rispettare quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, dalla DGR 286/2005 e dal D.Lgs. 152/2006.
2. Il pozzetto di ispezione a valle degli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere resi accessibili al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. E' vietato l'utilizzo di condotte, caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.
4. Le acque di prima pioggia devono essere sottoposte a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dello scarico nella pubblica fognatura.
5. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti e puliti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

6. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Dalla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e trasmessa in data 10/05/2024, si evince che l’attività di vendita carburanti rispetta tutti i limiti di emissione ed immissione assoluta e differenziale previsti dal locale Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.